



GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE ARTISTICO

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 91684005
F. +39 0691684028 • gs@fisir.it • gs@pec.fisir.it www.fisir.it

Comunicato Ufficiale n. 4
Stagione sportiva 2018 - ARTISTICO

Roma, 3 ottobre 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ESAMINATA la domanda di scioglimento del vincolo sportivo presentata dai Sigg. Parma Marco e Menozzi Roberta genitori esercenti la patria potestà nei confronti dell'atleta minore Parma Emily nata a Mantova il 14/09/2003 tesserata con la Società sportiva A.S.D. Rotellistica Casteldariense con sede in Castel d'Ario (MN) – Piazza Castello;

APPURATO che la domanda è stata formulata secondo quanto dettato dagli artt. 20/21/22 del Regolamento Organico e che è stata avanzata in data 05/07/2018, corredata dalla ricevuta di pagamento della relativa tassa prevista;

ACQUISITA altresì la nota del 27/07 u.s. inoltrata al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale da parte della Sig.ra Bellini Katia, Presidente della suddetta Società Rotellistica Casteldariense al fine di chiarire e dare la propria versione dei fatti;

RILEVATO che i medesimi istanti avevano già chiesto il trasferimento ad altra A.S.D. nel mese di ottobre 2017, senza ottenere il nulla osta al trasferimento;

CONSIDERATO che i richiedenti lo scioglimento del vincolo imputano la domanda de-quo al forte disappunto insorto tra la propria figlia e la Società di appartenenza a causa del Regolamento agonistico imposto da quest'ultima ai propri tesserati contenente regole troppo rigide;

EVIDENZIATO che tale rigida normativa ha influito negativamente sulla crescita dell'atleta - e non solo per quanto riguarda l'aspetto sportivo - in maniera da causarle uno stato di disaffezione tale da provocarle evidenti segnali di squilibrio emotivo e di frustrazione;

RILEVATO che tale situazione ha indotto nell'atleta la scelta di abbandonare la Società nella quale era comunque cresciuta, al punto da indurla ad interrompere ogni attività agonistica già a partire dal mese di settembre 2017 al momento del non ottenimento del trasferimento ad altra Società;

CONSIDERATO che la situazione di stallo venutasi a creare non può che determinare la cessazione di attività da parte dell'atleta in questione, come già sta avvenendo da un anno a questa parte;

RILEVATO invece che la finalità primaria della Federazione Italiana Sport Rotellistici è quella di promuovere e sviluppare l'attività rotellistica rimuovendo, di conseguenza, ostacoli o impedimenti allo svolgimento di tale attività come, viceversa, si sta verificando nella fattispecie ormai da un anno (art. 2 Statuto Federale)

DELIBERA

- L'accoglimento della domanda di scioglimento del vincolo sportivo tra la Società Sportiva A.S.D. Rotellistica Casteldariense e l'atleta Parma Emily;
- La corresponsione a favore della medesima Società Casteldariense, del premio di addestramento pari ad € 420,00 relativamente all'anzianità di tesseramento ed ai risultati agonistici raggiunti dall'atleta negli anni pregressi di attività.

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Marcello Bicini